Regolamento per il trattamento dei dati personali

mediante l'installazione e l'utilizzo

di un impianto di video sorveglianza nel territorio del

COMUNE DI SASSOFELTRIO

Approvato con delibera di C.C. N. del
Pubblicato all'Albo Pretorio dal
Entrata in vigore il

Sommario

Sommario 2
CAPO I - PREMESSA 3
Art. 1 – Premessa 3
CAPO II - PRINCIPI GENERALI 3
Art. 2 – Norme di riferimento e principi generali 3
Art. 3 – Definizioni 4
Art. 4 - Ambito di applicazione 7
Art. 5 – Finalità del trattamento 7
Art. 6 – Caratteristiche tecniche dell'impianto di videosorveglianza 9
Art. 7 - Sistemi integrati di videosorveglianza 9
Art. 8 - Altri sistemi di videosorveglianza 10
Art. 9 – Valutazione d'impatto e applicazione dei principi di Privacy by design e Privacy By default 11
CAPO III – RUOLI E RESPONSABILITÀ NEL TRATTAMENTO 11
Art. 10 – Il Titolare del trattamento e i suoi obblighi 11
Art. 11 – Responsabile del servizio e Responsabile della gestione dei dati 11
Art. 12 - Responsabile della protezione dei dati 12
Art. 13 - Personale autorizzato al trattamento e persone autorizzate ad accedere ai locali 12
Art. 15 - Nomina a responsabile ex art. 28 Reg. UE 2016/679 per interventi tecnici sul sistema di videosorveglianza 13
Art. 16 - Accesso ai sistemi 14
Art. 17 - Persone autorizzate al trattamento e all'utilizzo delle apparecchiature "Body cam / Dash cam / Droni / Fototrappole" 14
CAPO IV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 14
Art. 18 - Modalità di raccolta e requisiti del trattamento dei dati personali 14
Art. 19 - Prescrizioni da adottare per i dati trattati 15
Art. 20 – Informativa semplificata e informativa circostanziata 16
Art. 21 - Diritti dell'interessato 17
Art. 22 – Accesso alle immagini e ai filmati 18
Art. 23 - Sicurezza dei dati 18
Art. 24 – Limitazioni ai diritti dell'interessato 19
Art. 25 - Diritto al risarcimento 19
Art. 26 - Comunicazioni 19
Art. 27 – Accertamento di illeciti e indagini delle autorità giudiziarie e/o di polizia 19
Art. 28 - Disposizioni attuative e finali 20
CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE 20
Art. 29 – Tutela amministrativa e giurisdizionale 20
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI 21
Art. 30 - Tutela dei dati personali 21
Art. 31 - Pubblicità del regolamento 21
Art. 32 – Sopravvenienza di nuove disposizioni normative 21
Art. 33 - Entrata in vigore e successive modifiche del regolamento 21

CAPO I - PREMESSA

Art. 1 – Premessa

Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza installati nel territorio del Comune di Sassofeltrio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

CAPO II - PRINCIPI GENERALI

Art. 2 – Norme di riferimento e principi generali

1. Il presente regolamento garantisce il trattamento dei dati delle persone fisiche come sopra specificato e, per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalle seguenti norme:

- **Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD)** relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- **Direttiva UE 2016/680** relativa "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- **D.Lgs. n. 51 del 18/05/2018** recante "Attuazione della direttiva **(UE) 2016/680 del Parlamento e del consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione dei tali dati e che abroga la decisione quadro 2018/977 GAI del Consiglio ";**
- **D.P.R. n. 15 del 15/01/2018** recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- **D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,** "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- **Provvedimento del Garante** per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);

- **Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008** (GU n. 186 del 09.08.2008);
- **Legge n. 38/2009** recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori";
- **Linee guida 3/2019** sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, Versione 2.0 adottate il 29 gennaio 2020 dal Comitato Europeo dei Garanti per la Protezione dei Dati;
- **Art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.**

2. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.

- *Principio di liceità*: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE e per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 51/2018.
- *Principio di minimizzazione*: i dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art. 5 del Regolamento U.E./ art. 3 D.lgs. 51/2018). Il sistema di videosorveglianza è pertanto configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali, come ad esempio i dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- *Principio di proporzionalità*: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
- *Principio di finalità*: i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime (art. 5, lett. b) del Regolamento UE). È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per *"banca di dat*i", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa di controllo (e/o altro sito presso il quale sia collocato il server) e raccolto esclusivamente mediante riprese audiovisive, che, in relazione ai luoghi di installazione degli impianti di videosorveglianza, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per *"trattamento*", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento e la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

c) per "*limitazione di trattamento*", il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

d) per *"dato personale*", qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile (interessato);

e) per "*dati biometrici*", i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

f) per *"titolare*", il soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed ai mezzi del trattamento dei dati personali, nel caso specifico il Comune di Sassofeltrio, nelle sue articolazioni interne;

g) per *"responsabile del trattamento*", ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

h) per "*autorizzato al trattamento*", la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento;

i) per "*designato al trattamento*", la persona fisica a cui sono attribuiti espressamente specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali da parte del titolare o del responsabile del trattamento, sotto la propria autorità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo;

j) per "*responsabile del servizio*", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che sovrintende l'attività di videosorveglianza per conto del titolare del trattamento;

k) per "*responsabile della gestione dei dati*", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che sovrintende la gestione dell'infrastruttura di videosorveglianza e tratta i dati per finalità di sviluppo, gestione, implementazione, manutenzione dei componenti hardware e software di tale infrastruttura;

l) per *"interessato*", la persona fisica, identificata o identificabile, cui si riferiscono i dati personali; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

m) per "*destinatario*", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.

Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione e degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

n) per *"terzo",* la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità del titolare o del responsabile.

o) per *"comunicazion*e", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

p) per *"diffusion*e", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

q) per *"dato anonim*o", il dato che in origine, per le modalità di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

r) per "*pseudonimizzazione*", il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non siano più attribuiti ad un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

s) per "*strumenti elettronici*", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

t) per "*autenticazione informatica*", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;

u) per "*credenziali di autenticazione*", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti e ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;

v) per "*parola chiave*", la componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

w) per "*profilo di autorizzazione*", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

x) per "*sistema di autorizzazione*", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;

y) per "*videocamere fisse*", l'insieme di componenti ed apparati, di natura hardware e software, per la ripresa (telecamere digitali) di immagini e dati, installati su supporti fissi quali pali e/o sbracci, che costituiscono parte di un sistema di videosorveglianza;

z) per "*videocamere mobili*", l'insieme di componenti ed apparati, di natura hardware e software, per la ripresa (telecamere digitali) di immagini e dati, installati temporaneamente su supporti fissi quali pali, lampioni, cartelli, ovvero mobili, quali veicoli ecc., che costituiscono parte di un sistema di videosorveglianza;

aa) per "*body cam*", il sistema composto da dispositivi indossabili per la raccolta e trasmissione delle immagini riprese in tempo reale;
bb) per "*dash cam*", sistemi mobili veicolari (cosiddette telecamere da cruscotto);
cc) per "*droni*", sistemi aeromobili a pilotaggio remoto;
dd) per "*fototrappole*", sistemi di videosorveglianza riposizionabili;
Si rinvia, inoltre, a quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 e all'art. 2 del D.lgs. 51/2018 di attuazione della direttiva (UE) 2016/680.

Art. 4 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di trattamento, ivi compresa la conservazione, dei dati personali attuate mediante il sistema di videosorveglianza attivato nel territorio urbano ed extraurbano del Comune di Sassofeltrio.

Art. 5 – Finalità del trattamento

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai Comuni/Enti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti e vengono attuate nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679, di cui al D.lgs. 196/2003 (così come modificato dal D.lgs. 101/2018), di cui al D.lgs. 51/2018, in conformità ai provvedimenti emessi dal Garante della Privacy, nonché di tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, oltreché le norme in tema di tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.
2. Il trattamento dei dati personali mediante il sistema di videosorveglianza è finalizzato:
   - alla protezione e incolumità degli individui ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e la sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento e repressione dei reati e illeciti (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
   - alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico;
   - al monitoraggio di determinate aree ai fini della tutela ambientale, in particolare per: controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose; monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia, ed orario di deposito dei rifiuti;
   - al monitoraggio e al controllo remoto del traffico veicolare lungo le strade esistenti sul territorio del Comune di Sassofeltrio, al fine di rilevare con prontezza ogni problematica insorgente e consentire il pronto intervento del Corpo di Polizia Locale e degli altri soggetti di cui all'art. 12 del Codice della Strada;
   - alla rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi del traffico e per la predisposizione dei piani territoriali del traffico;
   - alla ricostruzione di sinistri stradali;

- alla possibilità di comunicare in tempo reale agli utenti della strada ogni notizia utile ai fini della circolazione stradale;
- per permettere un pronto intervento del Corpo di Polizia Locale delle forze dell'ordine;
- alla tutela dei beni di proprietà e/o in gestione al Comune di Sassofeltrio;
- alla ricostruzione della dinamica di atti vandalici e di danneggiamento dei beni pubblici e del patrimonio comunale;
- al supporto al sistema di protezione civile nel territorio e monitoraggio delle aree eventualmente a rischio del Comune di Sassofeltrio.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, di cui viene assicurata la minimizzazione, anche eventualmente utilizzando tecniche di pseudonimizzazione, rilevati mediante le riprese video, e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguarderanno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
4. Il Comune di Sassofeltrio promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. I dati così raccolti verranno utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.
5. In applicazione ai principi del Regolamento UE sopra indicati:
   - ✓ non sono e non dovranno essere utilizzati dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
   - ✓ è vietata la rilevazione di dati in aree o la rilevazione di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza; gli impianti di videosorveglianza sono attivati solo quando le altre misure di prevenzione, come i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure fisiche di protezione degli ingressi o le abilitazioni all'accesso agli stessi sono state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Particolare attenzione deve essere posta alla ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici, ed all'eventuale duplicazione delle immagini registrate. Il criterio di proporzionalità deve essere rispettato in ogni fase o modalità del trattamento, come ad esempio quando è necessario stabilire:
     a. se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendano identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti dell'immagine;
     b. se sia realmente essenziale ai fini prefissati la raccolta di immagini dettagliate;
     c. la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
     d. quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri sistemi gestiti dallo stesso titolare;
     e. la durata dell'eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre limitata temporalmente);
   - ✓ il sistema di videosorveglianza deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per gli scopi istituzionali dell'Ente, sopra indicati.

6. Il trattamento dei dati personali nell'ambito definito dal presente regolamento non necessita del consenso degli interessati, in quanto viene effettuato nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune di Sassofeltrio.
7. Il Comune di Sassofeltrio ha la facoltà di promuovere, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti o punti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per acquistare le attrezzature e renderle operative in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto pubblico, le mettono a disposizione dell'ente a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa. In questi casi il Comune assume la responsabilità della gestione dei dati raccolti, assume su di sé gli oneri per la manutenzione periodica.

Art. 6 – Caratteristiche tecniche dell'impianto di videosorveglianza

1. Il sistema di videosorveglianza si compone di una serie di telecamere collegate tra loro, mediante rete di comunicazione riservata e comunicante esclusivamente con il Comune di Sassofeltrio o con l'Unione della Valconca, sulla base delle funzioni a questa trasferite.
2. Nel dettaglio l'impianto risulta così strutturato:
   - presso la centrale operativa è possibile visualizzare le immagini di tutte le telecamere;
   - in caso di necessità è possibile, a seconda del tipo di telecamera, brandeggiare (in orizzontale e verticale), zoomare, visualizzare ed estrapolare le registrazioni delle telecamere stesse;
   - i punti esatti di fissaggio sono rappresentati nei disegni e nelle planimetrie allegate al presente regolamento (disponibili presso la sede del Comune di Sassofeltrio);
   - le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse alla centrale operativa tramite una infrastruttura dedicata esclusivamente a tale scopo.
3. Mediante dispositivi mobili in dotazione al personale di Polizia Locale, è possibile altresì visualizzare le immagini delle singole telecamere anche al di fuori della centrale operativa.

Art. 7 - Sistemi integrati di videosorveglianza

1. In ottemperanza al principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, il Comune di Sassofeltrio potrà favorire il ricorso a sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti secondo quanto previsto dal D.L. n. 14/2017, così come convertito in L. n. 48/2017; in tale contesto le immagini riprese, oltre al Comune di Sassofeltrio, potranno essere rese disponibili, con varie tecnologie o modalità, alle Forze di Polizia.
2. Nell'ambito dei predetti trattamenti, potranno essere individuate le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:
   a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche. In tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al

perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa;

b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo. Tale soggetto terzo, designato contitolare del trattamento ex art. 26 Reg. UE 2016/679 o responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del medesimo regolamento comunitario, a seconda degli accordi formalizzati tra le parti e della sussistenza dei presupposti previsti da dette norme, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare.

3. Sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, può essere reso attivo un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere resa nota agli interessati secondo le modalità indicate nel presente *regolamento*.

Art. 8 - Altri sistemi di videosorveglianza

1. In aggiunta al tradizionale sistema di videosorveglianza sopra descritto, gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati, nello svolgimento dei servizi, di dispositivi ulteriori di ripresa, come *body cam* (telecamere posizionate direttamente sulle divise degli operatori di P.L.), *dash cam* (sistemi mobili veicolari – cosiddette telecamere da cruscotto), e di ulteriori telecamere riposizionabili con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo, anche del tipo *droni* e *fototrappole* (sistemi in grado di fotografare in modo del tutto automatico un corpo che attraversa una pista e passa davanti alla fotocamera, senza il bisogno della presenza fisica dell'operatore), in conformità delle indicazioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 26 luglio 2016, prot. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, ed il cui trattamento dei dati viene ricondotto a "dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di polizia, di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria" (D.lgs. 51/2018).

2. In relazione all'utilizzo di questi ulteriori dispositivi (*body cam, dash cam, droni* e *fototrappole*, *ecc.*), il Comune di Sassofeltrio dovrà assicurarsi che il Comando di Polizia Locale presso l'Unione della Valconca e altri soggetti autorizzati da norme di legge o di regolamento adottino uno specifico provvedimento, contenente la disciplina delle modalità di impiego dei dispositivi stessi, da consegnare agli operatori di Polizia Locale, con indicazione delle casistiche di attivazione di tali strumenti, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporne l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.

3. Il trattamento informatico dei dati acquisiti con strumenti "*body cam, dash cam, droni* e *fototrappole*", dovrà avvenire secondo le specifiche tecniche della strumentazione, ed in ogni caso in ottemperanza alle normative tutte in tema di protezione dei dati personali, ponendo in essere misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione degli stessi.

Art. 9 – Valutazione d'impatto e applicazione dei principi di Privacy by design e Privacy By default

1. In caso di nuovi trattamenti che prevedano l'utilizzo di tecnologie (quali quelle descritte all'articolo precedente) tali da presentare rischi elevati per la libertà e dignità dell'interessato, il Comune di Sassofeltrio dovrà procedere, ancor prima di iniziare i trattamenti, all'esecuzione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.

2. Per qualunque nuovo trattamento, fin dalla fase di progettazione, il Comune di Sassofeltrio sarà tenuto ad applicare i principi cosiddetti di Privacy by design e Privacy by default (art. 25 del Regolamento U.E.– Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita).

CAPO III – RUOLI E RESPONSABILITÀ NEL TRATTAMENTO

Art. 10 – Il Titolare del trattamento e i suoi obblighi

1. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sassofeltrio, con sede in Piazza Municipio, 3 – Sassofeltrio (RN).
2. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, del citato Regolamento il titolare del trattamento, mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso: a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
3. Il Comune di Sassofeltrio, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali adempie all'obbligo previsto dall'art. 35 Regolamento UE 2016/679 in tema di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.
4. Il titolare del trattamento consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi del suindicato art. 35, presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio; osserva in ogni caso integralmente quanto previsto dall'art. 36 del medesimo regolamento comunitario.

Art. 11 – Responsabile del servizio e Responsabile della gestione dei dati

1. Il Comune, in persona del legale rappresentante, designa e nomina con apposito atto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, quale Responsabile del servizio di videosorveglianza (comprensivo del sistema di rilevamento targhe, body cam, droni del presente Ente, ove utilizzato), l'Unione della Valconca, che designerà all'interno del proprio organico il funzionario

che per esperienza, capacità professionale ed affidabilità fornisce idonea garanzia sulla corretta gestione del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati che esso comporta.
2. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, il titolare del trattamento designa inoltre, e nomina con apposito atto, il Responsabile per la gestione dei dati.
3. Il Responsabile del servizio di videosorveglianza e il Responsabile per la gestione dei dati devono rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti (ivi compreso il profilo della sicurezza) e dalle disposizioni del presente regolamento.
4. Il Responsabile del servizio procede ad effettuare le attività di sua competenza attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e delle proprie istruzioni.
5. I compiti affidati al Responsabile del servizio sono analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
6. Le persone autorizzate del materiale trattamento devono trattare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile del servizio.
7. Il responsabile della gestione dei dati sovrintende la gestione dell'infrastruttura di videosorveglianza del Comune di Sassofeltrio e tratta i dati per finalità di sviluppo, gestione, implementazione, manutenzione dei componenti hardware e software di tale infrastruttura. Egli procede ad effettuare le attività di sua competenza attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e delle proprie istruzioni.
8. Il responsabile della gestione dei dati custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della sala server dove è custodito il sistema di registrazione delle immagini, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo del sistema.
9. Il Responsabile della gestione dei dati (quale figura simile all'Amministratore di Sistema) può essere anche un soggetto esterno all'Ente. In tal caso è nominato Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, con funzioni di Amministratore di Sistema.

Art. 12 - Responsabile della protezione dei dati

1. In relazione all'attività di videosorveglianza disciplinata dal presente regolamento, il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer è il soggetto individuato dall'Ente ai sensi degli art. 37 e ss. del Regolamento Europeo 2016/679, con i compiti previsti dalla medesima normativa (Email: privacy@gaspari.it P.E.C.: privacy@pec.egaspari.net);

Art. 13 - Personale autorizzato al trattamento e persone autorizzate ad accedere ai locali

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito esclusivamente, oltre al Titolare o al suo delegato, al Responsabile del servizio, al Responsabile della gestione dei dati e alle persone autorizzate al trattamento degli stessi.
2. Il Comune di Sassofeltrio o il Responsabile del servizio designa le persone autorizzate al trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.

3. Le persone autorizzate al trattamento devono essere nominate tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. Eventuali accessi alla sala di controllo da parte di persone diverse da quelle indicate al precedente comma devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile del servizio.
4. L'autorizzazione deve contenere il motivo dell'accesso e, se possibile, il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata, nonché l'indicazione degli specifici compiti loro assegnati e puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 14 - Persone autorizzate ad accedere alle apparecchiature installate sul territorio

1. L'accesso ai siti ove sono installate le apparecchiature di ripresa di videosorveglianza deve avvenire secondo le modalità indicate all'art. 13 del presente Capo.
2. Eventuali accessi ai siti ove sono installate le apparecchiature di ripresa di videosorveglianza da parte di persone diverse da quelle previste all'art. 13 del presente Capo devono avvenire alla presenza dei soggetti già designati e/o autorizzati.

Art. 15 - Nomina a responsabile ex art. 28 Reg. UE 2016/679 per interventi tecnici sul sistema di videosorveglianza

1. Il titolare o il Responsabile del servizio, qualora si rendesse necessario un intervento sul sistema informatico, può avvalersi, oltreché del Responsabile della gestione dei dati, di personale esterno (che può anche non coincidere con il soggetto incaricato della manutenzione dell'impianto).
2. Laddove ne sussistano i presupposti, tale soggetto sarà nominato, dal titolare del trattamento, responsabile ex art. 28 Reg. EU 2016/679.
3. Il soggetto cui le attività sono affidate deve:
   - essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione della normativa volta a proteggere i dati personali;
   - ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003 (così come modificato dal D.lgs. 101/2018) e dal Reg. UE 2016/679 e, più in generale, dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali;
   - adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o integrarle nelle procedure già in essere;
   - impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e allertare immediatamente il Titolare del trattamento (l'Ente) in caso di situazioni anomale o di emergenze;
   - riconoscere il diritto del Titolare a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate. Il Comune di Sassofeltrio o il Responsabile del servizio, in caso di interventi tecnici per la manutenzione del sistema informatico relativo alla videosorveglianza, richiede ed esige dall'installatore un documento dettagliato circa l'intervento effettuato e la sua conformità alle disposizioni previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali.
   - osservare quanto previsto dall'art. 28 del Reg. UE 2016/679.

Art. 16 - Accesso ai sistemi

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al Responsabile del servizio, al Responsabile della gestione dei dati, se diversi, e ai soggetti autorizzati al trattamento, come indicati nei punti precedenti. Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza

Art. 17 - Persone autorizzate al trattamento e all'utilizzo delle apparecchiature "Body cam / Dash cam / Droni / Fototrappole"

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche al trattamento e all'acquisizione delle immagini a mezzo body cam, dash cam, droni e fototrappole, nel caso in cui tali dispositivi vengano adottati dal Comune di Sassofeltrio.

CAPO IV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 18 - Modalità di raccolta e requisiti del trattamento dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
   - trattati su uno dei presupposti di liceità previsti dal Titolo I Capo II del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché di quanto previsto dall'art. 6 del Reg. UE 2016/679;
   - raccolti, registrati in maniera esatta e tenuti aggiornati per le finalità indicate nel presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi; i dati saranno raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
   - conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4 del presente articolo;
   - trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;
   - l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione;
   - il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi.
2. I dati personali sono acquisiti attraverso i sistemi di videosorveglianza di cui è dotato il Comune di Sassofeltrio. Detti sistemi potranno essere successivamente integrati con nuovi dispositivi approvati dall'Organo di governo dell'Ente.
3. L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, come previsto dal D.L. n. 11 del 2009 convertito in L. n. 38 del 2009 nel rispetto delle finalità previste dal presente Regolamento, compete all'Organo di governo dell'Ente. In caso di eventuale incremento

dimensionale dell'impianto, modifica o cessazione di punti di ripresa, si procederà con atto amministrativo del Responsabile del Settore incaricato del Comune di Sassofeltrio, in attuazione di quanto previamente deliberato dell'organo decisionale dell'Ente nel rispetto della normativa vigente. L'indicazione dell'ubicazione delle apparecchiature viene mantenuta aggiornata con apposita deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto della normativa vigente.

4. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo a 7 giorni, salvo eventuali specifiche richieste da parte dell'autorità giudiziaria.

Art. 19 - Prescrizioni da adottare per i dati trattati

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza dovranno essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate. In caso di impossibilità i monitor dovranno essere spenti al momento di accesso ai locali da parte di persone non autorizzate alla visione delle immagini.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile del servizio e delle persone autorizzate al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile del servizio.
4. La cancellazione delle immagini è garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato collocato all'interno del Comune di Sassofeltrio o presso altro sito individuato dall'Ente.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
   - Al Responsabile del servizio, al Responsabile per la gestione dei dati ed alle persone autorizzate come individuate nel presente Regolamento;
   - Ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
   - All'Amministratore di sistema dell'Ente, alla ditta fornitrice dell'impianto e alla ditta affidataria del servizio di manutenzione, esclusivamente per le loro specifiche funzioni;
   - All'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese;
   - Al Rappresentante legale dell'Ente, presso cui è installato l'impianto di videosorveglianza che ha acquisito e conserva le immagini, in virtù dei poteri a lui conferiti in materia di sicurezza urbana ex art 54 D.lgs. 267/2000 (TUEL).
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

8. Fermo quanto previsto all'art. 13 del Capo III del presente regolamento, tutti gli accessi alla visione vengono documentati mediante l'annotazione in un apposito **"registro degli eventi e degli accessi"** (cartaceo e/o informatico), conservato nei locali dell'Ente, nel quale sono riportati:
   - La data e l'ora d'accesso e di uscita;
   - L'identificazione del terzo autorizzato;
   - I dati per i quali viene svolto l'accesso;
   - Gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
   - Le eventuali osservazioni della persona autorizzata al trattamento;
   - La sottoscrizione del medesimo.
9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.
10. La comunicazione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Art. 20 – Informativa semplificata e informativa circostanziata

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", riportato in allegato al presente Regolamento (Allegato "A") e conforme a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza del 08 aprile 2010 e alle linee guida n. 3/2019 Versione 2.0, adottate il 29 gennaio 2020 dal Comitato Europeo per la Protezione dei dati (EDPB).
2. Il supporto con l'informativa deve:
   - essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
   - avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile anche in orario notturno;
   - inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
3. In presenza di più strumenti di videoripresa, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.
4. Il Titolare del trattamento o il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza ed il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante pubblicazioni ai sensi di legge.
5. In luoghi diversi dalle aree esterne, il modello è integrato con una informativa circostanziata che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Regolamento, con particolare riguardo alle finalità ed all'eventuale conservazione. Tale informativa dovrà essere resa

disponibile a chiunque ne faccia richiesta al Titolare del trattamento. Al fine di favorirne la conoscibilità, la medesima informativa dovrà essere pubblicata in apposita area del sito web del Comune di Sassofeltrio.

Art. 21 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto di:
   1.1 chiedere in ogni momento all'intestato Ente la conferma dell'esistenza di trattamenti che possono riguardarlo nonché l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione, ove questi ultimi due diritti siano concretamente esercitabili;
   1.2 richiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda, e di opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo.
2. L'apposita istanza relativa all'esercizio dei sopracitati diritti può essere presentata al Titolare del trattamento.
3. Ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Reg. EU 2016/679, per le richieste di cui al comma 1.1 del presente articolo, le informazioni fornite ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da n. 15 a 22 e n. 34 della medesima norma comunitaria sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:
   3.1 addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure
   3.2 rifiutare di soddisfare la richiesta.
4. Incombe sul titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
5. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
6. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
7. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tal fine la verifica dell'identità del richiedente deve avvenire mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un'immagine riconoscibile dell'interessato.
8. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare del trattamento secondo le modalità previste dall'art. 12 commi 3 e 4 di cui al Reg. UE 2016/679.

9. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 22 – Accesso alle immagini e ai filmati

1. L'accesso alle immagini e ai filmati della videosorveglianza è consentito, oltre che nei casi di cui all'art. 21, con le modalità previste dalle normative vigenti in materia di accesso agli atti, nel rispetto dei principi fissati Regolamento Europeo 2016/679.
2. Ogni richiesta dovrà essere indirizzata al Responsabile del servizio e della gestione dei dati di cui all'Art. 11 del presente regolamento.

Art. 23 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente Capo IV, art. 19.
2. Alla sala server del Comune di Sassofeltrio o dell'Unione della Valconca, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, possono accedere solo ed esclusivamente le persone autorizzate come individuate nel presente regolamento secondo le modalità ivi indicate.
3. Il sistema installato adotta le misure di sicurezza volte a ridurre i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale delle informazioni, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati relativi alla videosorveglianza. Tali misure di sicurezza devono essere adottate anche in caso di aggiornamento del sistema.
4. Fermo quanto indicato dall'art. 18 del presente Capo, il titolare del trattamento prevede una serie di condotte da porre in essere al fine di minimizzare il rischio presentato dal trattamento del dato. Tali misure tecniche ed organizzative, attengono alla sicurezza fisica del dato, sono volte a prevenire rischi dipendenti da comportamenti degli operatori e riguardano anche comportamenti da tenere per garantire la sicurezza informatica del dato. Tali misure sono volte anche a rendere consapevoli i soggetti deputati al trattamento del dato.
5. I dispositivi di visualizzazione impiegati per la visione delle immagini, la consultazione ed interrogazione dei dati acquisiti dal sistema, sono posizionati e gestiti dagli operatori in modo tale da non permetterne la visione, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
6. L'accesso alle immagini da parte dei soggetti indicati agli art. 11 e 13 del Capo III del presente regolamento deve limitarsi alle attività oggetto di videosorveglianza.
7. Eventuali altre informazioni di cui questi vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate. Nel caso le immagini siano conservate per una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di un organo di polizia giudiziaria, i relativi supporti di memorizzazione (CD/DVD/HD/SD o altri) devono essere custoditi in maniera sicura e accessibili al solo Responsabile del servizio o alle persone autorizzate al trattamento.

8. La cancellazione dei dati avviene con modalità sicure tali da rendere irrecuperabile il dato ed impedirne la disponibilità ad alcun soggetto, anche mediante sovra-registrazione, così come indicato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con Provvedimento del 13 novembre 2007 “Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e misure di sicurezza dei dati personali” e con provvedimento dello stesso Garante del 08 aprile 2010 in tema di videosorveglianza.

Art. 24 – Limitazioni ai diritti dell’interessato

1. La materia è disciplinata dall'art. 2 - undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dall’art. 18 del Reg. E.U 2016/679.

Art. 25 - Diritto al risarcimento

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 152 del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dall’art. 82 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 26 - Comunicazioni

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Sassofeltrio a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
4. Laddove sussistano i presupposti di cui all’art. 4 della Legge n. 300/1970 il sistema di videosorveglianza disciplinato dal presente regolamento viene posto in essere previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 27 – Accertamento di illeciti e indagini delle autorità giudiziarie e/o di polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, la persona autorizzata al trattamento di videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

2. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria e degli operatori di Polizia Giudiziaria.
3. I trattamenti di dati personali effettuati dal Comune di Sassofeltrio per le finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 2018, n. 15 "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia, (GU Serie Generale n.61 del 14-03-2018) e dal D.Lgs. del 18 maggio 2018, n, 51, recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento e del consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2018/977 GAI del Consiglio".

Art. 28 - Disposizioni attuative e finali

1. Compete al Comune di Sassofeltrio l'individuazione dei siti di ripresa relativi alle videocamere installate in maniera stabile e di ogni ulteriore disposizione ritenuta utile.
2. L'elenco dei siti di ripresa indicati viene mantenuto aggiornato con apposita deliberazione della Giunta del Comune di Sassofeltrio.
3. Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente, ai sensi dell'articolo 2 ter, del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e rappresenta il disciplinare d'uso dei servizi.
4. I contenuti del presente regolamento e dei relativi allegati devono essere adeguati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.

CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

Art. 29 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140 bis e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del servizio, così come individuato nel presente Regolamento.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Tutela dei dati personali

1. Il Titolare garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 31 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Il presente regolamento verrà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "amministrazione trasparente", ai sensi della vigente normativa in tema di pubblicazione degli atti amministrativi.

Art. 32 – Sopravvenienza di nuove disposizioni normative

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o comunitarie.

Art. 33 - Entrata in vigore e successive modifiche del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di approvazione.
2. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della protezione dei dati personali o atti regolamentari generali dell'organo decisionale del Comune di Sassofeltrio dovranno essere immediatamente recepiti.

ALLEGATO “A”

Modello semplificato di informativa “minima”:

COMUNE DI SASSOFELTRIO

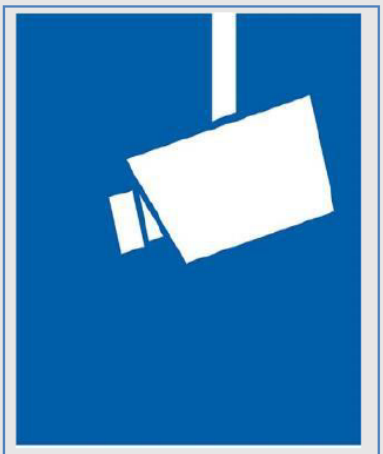

LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA .....

CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (se applicabile):

.....

LE IMMAGINI SARANNO CONSERVATE PER UN PERIODO DI .....

FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA .....

L’informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile:

- **presso i locali del titolare (reception, casse, ecc.)**
- **sul sito internet (URL)...**
- **altro .....**

È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A .....